

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--0000--

R.C.D. n. 282 /A -----

Concessione demaniale n. B/O/275 del 20 LUG 2015 – (Pr. 12/B.B.)-

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Belgirate alla ditta **SOCIETA' DELLE REGATE 1858 - ONLUS**, tipologia di concessione: **BOE PER ORMEGGIO UNITÀ DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 METRI (N. 4 BOE)** - (art. 10 comma 1 lettera f)) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----
- richiamata la deliberazione n. 10 del 03.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone; -
- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il

quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone; -----

- vista l'istanza sanatoria (protocollo n. 257 del 30.03.2009) presentata dalla SOCIETÀ DELLE REGATE 1858 – ONLUS - per l'ottenimento di concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale in Comune di Belgirate a mezzo di n. 6 boe, nell'area identificata ed antistante ai mappali 544 – 546 – 547 – 548 del foglio 2 e al mappale 306 del foglio 4; -----

- vista la nota del 10.03.2014, pervenuta il 11.03.2014 protocollo 652, della sig.ra Marta Valeria SESSA in qualità di Presidente della Società DELLE REGATE 1858-ONLUS con la quale comunicava che le boe esistenti dall'anno 2010 sono n. 4 anziché di n. 6; - vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 237 del 15.06.2015 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in favore della Società DELLE REGATE 1858 - ONLUS; -----

- Le boe dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Ufficio, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: -----

- a) le boe dovranno essere di colore bianco e dovranno risultare conformi alle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29 marzo 2002. Alle boe vengono confermate le sigle: **1 – 2 – 5 - 6**; -----
- b) l'ancoraggio della boa al "corpo morto" dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima ga-



- ranza di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----
 - visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631; -----
 - vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.; -----
 - visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a: -----

Marta Valeria SESSA, nata a Milano (MI) il 29.07.1963, residente a Stresa (VB), Via San Martino e Solferino n. 10 – C.F. SSS MTV 73L69 F205H, in qualità di Presidente della Società **DELLE REGATE 1858 - ONLUS**, con sede in Belgirate (VB) Via Mazzini n. 2 – P.IVA 900058600037, di occupare un’area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese antistante ai mappali 544 – 546 – 547 – 548 del foglio 2 e al mappale 306 del foglio 4 del Comune di Belgirate (area meglio identificata nell’allegata planimetria) - boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri (BOE N. 4) (art. 10 comma 1 lettera f)) al di fuori delle zone portuali, in sanatoria per i seguenti periodi: -----

dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell’art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----



per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**. -----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in € 600,00- ricondotto ad **€ 180,00-** (applicazione della riduzione 70% - art. 17 comma 2 lettera a) del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) ed e' stato interamente versato dal concessionario alla data odierna; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. -----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Art. 3 - Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. -----

Art. 4 - Le boe risultano essere già posizionate a cura del Concessionario. -----

Art. 5 - **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.** -----

Art. 6 - Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 - Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo

stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: ----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non au-

tenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----


Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà li, 20 LUG 2015

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

Geom. Melone Renato



La sottoscritta MARTA VALERIA SESSA – (C.F. SSS MTV 73L69 F205H) in qualità di Presidente della Società DELLE REGATE 1858 – ONLUS (P.IVA 900058600037), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

6050li,.....
20 LUG 2015

Società DELLE REGATE 1858



Lesina

Torrente Valdera

Strada Statale del Sempione


Bar Lido

Villa Conelli

Hotel Milano

Stresa

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 237A DEL 20.11.2015



211

210

209

206

158

157

204

159

110

156

208

207

205

203

109

108

155

1

2

109

107

106

154

105

104

153

103

102

152

101

100

151

99

98

150

96

149

95

148

90

29

6

5

PLANIMETRIA
Scala 1:1000